



Città di Molfetta

Prot. n. 41980

data 21 LUG. 2017

OGGETTO: DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER ACCAMPAMENTI E CAMPEGGI ABUSIVI DI ROULOTTES, CARAVAN, CAMPER E SIMILI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MOLFETTA.

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito del territorio comunale di Molfetta non esistono zone pubbliche attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile ed energia elettrica, tali da consentire il campeggio di roulotte, caravan, camper ed altri veicoli simili;

CONSIDERATO che la sosta prolungata di gruppi di persone senza fissa dimora comporta inconvenienti igienico-sanitari e può rappresentare motivo di disturbo all'ordine, alla sicurezza pubblica ed igiene pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che la pratica del campeggio abusivo crea notevole disagio alla popolazione residente nelle prossimità degli accampamenti e comporta evidente detrimento al decoro cittadino;

RITENUTO dunque necessario adottare provvedimenti volti a contrastare le suddette forme di accampamento o campeggio abusivo, al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e l'ordine pubblico al fine di curare il decoro urbano;

ATTESO che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano;

RITENUTO per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale debba essere vietata la sosta ed ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, campers, mezzi meccanici, tende, baracche, giacigli e quant'altro sia idoneo a consentire la dimora seppur temporanea delle persone;

Visto l'art. 54, comma 4 e 4 bis del D.Lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito in legge 24/07/2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, tutelare l'integrità fisica della popolazione prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi o di illegalità, dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno 5.8.2008;

Vista la L. 689/81;

ORDINA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate, il **DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA SULLE AREE PUBBLICHE di tutto il territorio comunale di Molfetta** di accampamenti abusivi di roulotte, caravan, camper e veicoli simili comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, con lo scopo di abitazione, campeggio o attendamento.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni del Sindaco rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili.

È disposto altresì il divieto assoluto di scaricare liquami e residui organici, nonché acque chiare e luride, comprese quelle provenienti dagli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento della somma, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti.

Inoltre qualora non abbia luogo il suo allontanamento immediato, si procederà alla rimozione forzata del mezzo.

Vista la nota prot. n. 1100/2017/12B1/Area I^ O.S.P., registrata in data 21/07/2017, al protocollo generale di questo Ente al n. 41839, con la quale il Prefetto comunica che è stato preso atto, nel coordinamento delle Forze dell'Ordine del 18/07/2017, del contenuto della presente ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

D I F F I D A

Chiunque dall'attivare una qualsiasi forma di insediamento, accampamento o campeggio nel territorio comunale, senza autorizzazione, con l'avvertenza che in difetto, si procederà allo sgombero coatto a mezzo della Forza Pubblica con denuncia degli inadempienti alla Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del C.P.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. Essa è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio comunale e tramite manifesti nelle pubbliche vie cittadine. È altresì trasmessa alla Prefettura di Bari, alla Questura di Bari, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, al Comando Compagnia Carabinieri di Molfetta, alla Stazione Carabinieri di Molfetta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari e Barletta, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta, alla Polizia Provinciale, al Comando della Polizia Municipale di Molfetta che è incaricato della notifica a tutti gli interessati e a garantire la sua stretta osservanza. Altresì la presente è notificata alla Società Multiservizi per l'apposizione dei relativi cartelli di divieto nei luoghi indicati dal Comando di Polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Bari, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.



IL SINDACO

Tommaso MINERVINI